



*Ministero dell'Università e della Ricerca*

**CONSERVATORIO DI MUSICA LUIGI CANEPA – SASSARI**

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

---

Decreto n. 23/2021

REGOLAMENTO  
SULL'OPERATIVITA' DELLA SEDE DEL CONSERVATORIO  
E PER LA SICUREZZA DELLE PERSONE  
NELLO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE,  
DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE, DIPARTIMENTALI E CONCERTISTICHE,  
IN ATTUAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 6 AGOSTO 2021, N. 111  
NEL CONTESTO DELLO STATO DI EMERGENZA SANITARIA

*Al Presidente*

VISTI gli artt. 2, 3, 4, 9, c. 1, 16, 17, 32, 33, 38 e 97 della Costituzione;  
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 1062 del 15 novembre 2019, con cui il Dott. Ivano Iai è stato nominato Presidente del Conservatorio di musica "L. Canepa" di Sassari;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;  
VISTO il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" e successive disposizioni normative e regolamentari integrative, modificative e attuative, nonché i successivi Decreti-Legge 17 marzo 2020, n. 18, denominato "#CuraItalia", 25 marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33, recanti misure urgenti finalizzate a fronteggiare la predetta emergenza epidemica;  
RILEVATO che i citati Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 e 8 marzo 2020, nonché quello successivo datato 9 marzo 2020, indicano le cautele necessarie e da osservarsi negli ambienti di lavoro, prescrivendo modelli di condotta temporanea per il personale delle amministrazioni finalizzato a fronteggiare l'emergenza epidemica e scongiurare i rischi di contagio, misure confermate nei successivi e più recenti provvedimenti del Governo;  
VISTO il Decreto-Legge 30 luglio 2020, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio";  
VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute 1° agosto 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione della crisi epidemiologica

da COVID-19", nonché le successive disposizioni correlate all'andamento dell'emergenza sanitaria;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il verbale di "attività di sopralluogo presso il Conservatorio di Musica "Luigi Canepa" del 23 settembre 2020, sottoscritto in pari data dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Ing. Maurizio Caddeo, concernente le informazioni al personale, agli studenti e ai lavoratori delle imprese appaltatrici, i comportamenti preventivi da adottare per l'accesso sul luogo di lavoro, le modalità di ingresso e uscita dall'edificio, le norme di comportamento generale, lo svolgimento delle lezioni teoriche e di strumento, nonché quelle individuali e collettive di canto e di strumenti a fiato, la segnaletica e cartellonistica sul distanziamento e le altre cautele da osservarsi nei locali conservatoriali, le modalità di accesso agli uffici, al palcoscenico, alla biblioteca, lo spostamento nelle aree comuni, le forniture di prodotti disinfettanti, la garanzia dei servizi igienici e la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, dei servizi igienici, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;

VISTO il Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

RITENUTO opportuno assicurare l'insegnamento in sede delle discipline previste per i corsi in tutti i casi nei quali vi possa essere pregiudizio per la qualità delle prestazioni didattiche rese a distanza;

TENUTO CONTO, in proposito, che l'insegnamento delle discipline musicali, articolato secondo il prevalente modello organizzativo della didattica individuale, rappresenta un *unicum* nel variegato sistema educativo e formativo e presuppone l'indispensabile compresenza di docente e allievo in occasione della prestazione didattica;

CONSIDERATO, inoltre, che la didattica musicale consiste, sul piano della sua concreta erogazione e ai fini della migliore qualità di apprendimento, in attività interrelazionale caratterizzata dalla compresenza fisica e da moduli procedurali per i quali un rapporto mediato e a distanza potrebbe pregiudicare l'essenza stessa della specificità dell'insegnamento e i relativi risultati;

RILEVATO che ai fini dello svolgimento in sicurezza di un siffatto modello organizzativo in un contesto di ampi spazi di cui è dotata la sede conservatoriale di Sassari possono dirsi marginali le situazioni di riunione tra persone in numero significativo e i rischi di contatti fisici in relazione al numero dei docenti e degli studenti frequentanti;

RILEVATO che in ragione dell'evoluzione dell'emergenza epidemica e dei rischi connessi alle occasioni di incontro tra persone, occorre reiterare e rafforzare le raccomandazioni sull'attuazione delle disposizioni igienico sanitarie e comportamentali al fine di garantire le prestazioni didattiche in sede;

TENUTO CONTO del numero dei Dipendenti tecnici e amministrativi, della relativa dislocazione nei locali conservatoriali e dell'attuale operatività presso la sede istituzionale;

VISTI i propri Decreti 4 marzo 2020, n. 10, 8 marzo 2020, n. 11, 11 marzo 2020, nn. 12 e 13, 13 marzo 2020, n. 14, 17 marzo 2020, n. 15, 3 aprile 2020, n. 17, 3 maggio 2020, n. 18, 17 maggio 2020, n. 19, 2 giugno 2020, n. 20, 12 giugno 2020, n. 21, 6 agosto 2020, n. 26, 31 agosto 2020, n. 27, 8 settembre 2020, n. 29, 12 ottobre 2020, n. 34, 5 novembre 2020, n. 38, 16 gennaio 2021, n. 1 e 9 aprile 2021, n. 12, recanti disposizioni per l'organizzazione della didattica e del lavoro nella sede conservatoriale, nonché raccomandazioni igienico sanitarie e comportamentali nel contesto dell'emergenza epidemica da COVID-19;

RITENUTO che allo stato, anche tenendo conto delle raccomandazioni contenute nelle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, non siano venuti a cessare i rischi di contagio e diffusione dell'infezione epidemica - nelle varianti mediche attualmente registrate - e che, avuto riguardo all'organizzazione interna del Conservatorio, sia necessario predisporre ulteriori misure per garantire la sicurezza sanitaria assoluta per i Dipendenti, i Docenti, gli Studenti e chiunque altro frequenti gli ambienti della sede istituzionale;

CONSIDERATA, inoltre, l'indispensabilità della prosecuzione delle attività istituzionali e amministrative secondo le modalità indicate nei provvedimenti del Governo e, segnatamente, attraverso la progressiva ripresa del lavoro in presenza presso la sede conservatoriale, ferme restando le raccomandazioni comportamentali e igienico sanitarie da osservarsi all'interno degli ambienti d'istituto, nonché per i trasferimenti da e per gli uffici;

CONSIDERATO che, nei diversi e successivi provvedimenti nazionali finalizzati a contrastare e contenere l'incremento dei casi di diffusione e contagio epidemico permane ancora l'obbligo di osservare specifiche disposizioni di condotta personale e igienico-sanitaria, così come rammentato nella nota prot. 10893 del 7 agosto 2021, a firma del Ministro dell'università e della ricerca, Prof.ssa Maria Cristina Messa;

VISTO, in proposito, il Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111, recante "*Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti*";

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 12 marzo 2021, che ha approvato il Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;

VISTO il Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87;

VISTE del Circolari del Ministro della Salute 4 agosto 2021 e 5 agosto 2021;

RITENUTO necessario richiamare le norme comportamentali e adottare le misure sanitarie indispensabili per l'operatività in sicurezza della sede conservatoriale, dimodoché negli ambienti e per l'uso degli arredi e degli strumenti musicali e di lavoro sia garantita la salvaguardia della salute delle persone e la prevenzione dal pericolo di infezioni, in particolare da Covid-19 e successive varianti secondo le più recenti classificazioni nosologiche;

RICHIAMATI i provvedimenti normativi dello Stato e, in ispecie, i Decreti del Ministro dell'Università e della Ricerca e le Circolari del Ministro per la Pubblica Amministrazione *in subiecta materia*;

PRESO ATTO della proroga della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per ragioni sanitarie fino al 31 dicembre 2021, prevista dall'art. 1 del Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021, recante "*Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del Decreto-Legge 22*

aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, c. 1, del Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111, le attività didattiche e curricolari "sono svolte prioritariamente in presenza" e che con provvedimento del Consiglio Accademico sarà indicato il calendario delle lezioni dei corsi accademici, dei corsi del previgente ordinamento, dei pre-accademici e dei corsi propedeutici per l'Anno Accademico 2021-2022;

CONSIDERATO che dal mese di settembre 2021 avranno luogo alcune attività didattiche relative al precedente Anno Accademico e si svolgeranno gli esami di profitto e di laurea secondo il calendario da pubblicarsi con provvedimento direttoriale;

VISTA la Circolare del Direttore, M° Mariano Meloni, n. 7 del 26 agosto 2021, recante disposizioni per le condizioni di accesso e di permanenza negli ambienti conservatoriali;

RITENUTO necessario, in ogni caso, prorogare le norme comportamentali e le misure sanitarie indispensabili per l'operatività in sicurezza della sede conservatoriale previste nel proprio Decreto 12 giugno 2020, n. 21, dimodoché negli ambienti e per l'uso degli arredi e degli strumenti musicali e di lavoro sia garantita la salvaguardia della salute delle persone e la prevenzione dal pericolo di infezioni, in particolare da Covid-19;

VISTI gli artt. 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 20 e 22 dello Statuto;

VISTO il Regolamento del Consiglio di Amministrazione emanato con proprio Decreto 3 gennaio 2020, n. 1;

VISTO il Regolamento Generale 18 febbraio 2013, prot. n. 904;

SENTITI il Direttore, M° Mariano Meloni, e il Direttore Amministrativo, Dott. Salvatore Fenu;

## DECRETA

### Articolo 1

#### **Proroga delle disposizioni igienico sanitarie e comportamentali.**

1. Le disposizioni igienico sanitarie e comportamentali contenute nei Decreti presidenziali a far data dal 4 marzo 2020, n. 10 e, in particolare, nel Decreto 8 settembre 2020, n. 29, nonché nei Decreti da esso richiamati, hanno validità ed efficacia fino al 31 dicembre 2021, fatte salve nuove disposizioni interne o nazionali di maggior rigore.

### Articolo 2

#### **Condizioni di accesso e permanenza negli ambienti del Conservatorio**

1. Chiunque acceda e permanga nella sede e negli ambienti e spazi, chiusi o aperti, del Conservatorio è tenuto, indipendentemente dal ruolo o titolo, a osservare e garantire:
  - a) l'uso corretto e l'applicazione integrale dei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie;
  - b) il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l'astensione dal contatto fisico, ivi incluso quello cubitale o podale;
  - c) l'uso del tono di voce moderato nelle interlocuzioni estranee agli scopi didattici;
  - d) che la propria temperatura corporea risulti inferiore a 37,5°, sottoponendosi alla rilevazione al momento dell'accesso;

- e) la sottoscrizione dell'autodichiarazione per l'accesso secondo il modello previsto nei precedenti provvedimenti.
2. In applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111, e nel Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, fatte salve le prescrizioni indicate nel c. 1 del presente articolo, l'accesso e la permanenza sono consentiti alternativamente alle persone:
    - a) titolari di certificazione verde Covid-19 rilasciata secondo le modalità indicate nella Circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021;
    - b) che, al momento dell'accesso, dimostrino di aver effettuato il tampone molecolare o antigenico entro le 48 ore precedenti;
    - c) titolari di esenzione, ancorché temporanea, dalla vaccinazione, certificata secondo i criteri stabiliti dalla legge e indicati nelle Circolari del Ministero della Salute 4 agosto 2021 e 5 agosto 2021.
  3. L'omessa osservanza delle prescrizioni indicate nel c. 1, lett. a), d) ed e), nonché la mancanza di uno fra gli alternativi requisiti indicati nel c. 2 del presente articolo comporta la sanzione del divieto di ingresso nella sede conservatoriale.
  4. I Docenti, i Dipendenti e gli Studenti non autorizzati all'ingresso nella sede conservatoriale perché non in possesso di uno dei requisiti indicati nel c. 2 sono considerati assenti non giustificati ai fini delle prestazioni didattiche, lavorative e di studio.
  5. I titolari di esenzione certificata indicati nel c. 2, lett. c) del presente articolo sono autorizzati ad accedere e permanere nella sede conservatoriale solo se in possesso del requisito previsto nel c. 2, lett. b) del medesimo articolo.
  6. Nei casi indicati nel c. 4 del presente articolo e per la durata dell'assenza dal servizio, ai Dipendenti titolari di rapporto d'impiego è sospesa la retribuzione e ogni altro emolumento.
  7. Le disposizioni contenute nel c. 2 del presente articolo non si applicano ai minori degli anni 12.
  8. I Dipendenti con qualifica di Coadiutore, comunque tenuti a osservare per sé le prescrizioni sopra indicate, verificano per ciascun accesso la corretta applicazione delle disposizioni previste nei cc. 1 e 2 del presente articolo in diretta collaborazione con il Direttore e il Direttore Amministrativo che informano, nei casi di mancata autorizzazione all'accesso, in base alle rispettive competenze.

### **Articolo 3**

#### **Disposizioni per lo svolgimento delle attività didattiche e dipartimentali**

1. Le attività didattiche, dipartimentali, di *master class*, laboratoriali e i seminari sono svolti secondo la regolamentazione contenuta nei provvedimenti del Direttore e del Consiglio Accademico nel rispetto delle prescrizioni contenute negli artt. 1 e 2 del presente Decreto.

### **Articolo 4**

#### **Disposizioni per lo svolgimento delle attività concertistiche**

1. Le attività concertistiche sono svolte tenendo conto delle disposizioni legislative e regolamentari di livello nazionale sulla presenza del pubblico vigenti alla data di esecuzione.

#### **Articolo 5**

##### **Coordinamento normativo e ulteriori norme comportamentali**

1. Le presenti disposizioni hanno effetto dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 e sono sottoposte alla condizione risolutiva dell'emanazione di nuovi e contrari provvedimenti interni, dello Stato e del Governo, con l'entrare in vigore dei quali perdono immediatamente efficacia in quanto incompatibili.
2. E' abrogata ogni precedente disposizione incompatibile con il presente Decreto.

#### **Articolo 6**

##### **Efficacia e pubblicazione**

1. Il presente Decreto è immediatamente efficace ed è comunicato attraverso la pubblicazione nel sito ufficiale.

Sassari, 30 agosto 2021.

Il Presidente  
Avv. Ivano Iai